

3000

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 4/2000

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 378/99

Cron. 75/D

Tribunale di Trento.....

il dott. Michele Maria Benini, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 25.03.1999

da

ZANLUCCHI CESARE.....

rappresentato e difeso dall'avv. A. Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Largo Carducci 7, giusta delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

LT.A.S. ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONE Società mutua in persona del suo Presidente e legale

rapp.te pro tempore dott. Edo Benedetti.....

rappresentato e difeso dagli avv.ti G. e G. Margoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Galleria Tirrena 10, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somma

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or 'o' in a circle.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25 marzo 1999, Zanlucchi Cesare adiva il Pretore del lavoro di Trento, lamentando che l'ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni -per cui aveva svolto attività di agente nella zona di Pergine Valsugana nel periodo 1.12.1988/27.2.1998, non gli aveva voluto riconoscere le provvigioni, maturate nel corso del rapporto nella percentuale media del 12%, al lordo del Fondo di Garanzia ITAS e del contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada nonché del contributo Servizio Sanitario Nazionale, quanto al ramo R.C. auto, e al lordo del Fondo di Garanzia ITAS, quanto ai rami elementari. Infatti, ex art. 3 del Contratto Nazionale degli Agenti, ai fini della determinazione dei premi sulla base dei quali calcolare le provvigioni, dagli importi incassati dall'agente dovevano essere dedotte esclusivamente le tasse e le imposte, per cui i contributi suddetti andavano invece considerati, non rientrando essi nè tra le tasse nè tra le imposte.

Il ricorrente chiedeva pertanto che l'Istituto convenuto fosse condannato a pagare la somma di lire 69.552.000.=, di cui, a valere sui premi relativi al ramo R.C. auto, incassati nell'importo di lire 3.600.000.000.= circa, lire 432.000.= a titolo di provvigioni su lire 3.600.000.=, pari allo 0,1% relativo al Fondo di Garanzia ITAS e lire 36.720.000.= a titolo di provvigioni su lire 306.000.000.= pari all'8,5% relativo al contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada e al contributo Servizio Sanitario Nazionale, mentre, a valere sui premi relativi ai rami elementari, incassati nell'importo di lire 5.400.000.000.= circa, lire 32.400.000.= a titolo di provvigioni su lire 270.000.000.= pari al 5% relativo al Fondo di Garanzia ITAS.

Si costituiva in giudizio P.I.T.A.S. - Istituto Trentino Alto Adige per

Assicurazione, eccedendo in primo luogo l'improcedibilità del ricorso per difetto del preventivo tentativo di conciliazione; era inoltre eccepita la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., non essendo applicabile al rapporto di agenzia il principio della non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto. L'Istituto sosteneva anche che vi era stata accettazione da parte del ricorrente in merito alle provvigioni liquidategli, non essendo stata sollevata dall'agente nessuna riserva in occasione del verbale di riconsegna dd. 5.3.1998.

Nel merito l'Istituto faceva presente che il contributo per la costituzione ed il finanziamento del Fondo di Garanzia ITAS era un "quid" che si aggiungeva al premio, ma che da esso rimaneva distinto per la sua natura e la sua finalità in conformità all'art. 2548 c.c. e come era stato ammesso dallo stesso ricorrente nella dichiarazione di accettazione del mandato agenziale dd. 5.12.1988.

Anche il contributo per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada e per il Servizio Sanitario Nazionale, relativo alle sole polizze R.C. auto, non era parte del premio ma costituiva un onere aggiuntivo e separato con finalità e natura diverse dal premio. Non poteva quindi essere assimilato agli accessori del premio "puro", accessori che altro non erano se non quelli relativi alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze, nonché quelli relativi alle spese generali a carico dell'istituto assicuratore. Inoltre nulla faceva ritenere che le provvigioni dovessero essere calcolate sui premi, come definiti dall'art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti.

In ogni caso sia il contributo per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che quello per il Servizio Sanitario Nazionale avevano natura di tributo vero

e proprio ed erano quindi esclusi dalla base di calcolo delle provvigioni ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo.

In via riconvenzionale l'Istituto chiedeva la restituzione della somma di lire 93.313.779.= risultata a debito dell'agente all'epoca della riconsegna dell'agenzia di Pergine Valsugana, somma di cui, in via di eccezione riconvenzionale subordinata, si chiedeva fosse comunque tenuto conto in compensazione fino a concorrenza con gli eventuali controcrediti avversari. Pure in via di eccezione riconvenzionale subordinata si contrapponeva agli eventuali controcrediti l'ulteriore somma di lire 76.514.974.= per restituzione di un prestito.

Con memoria difensiva dd. 4.7.1999 il ricorrente contestava l'eccezione avversaria di improcedibilità del ricorso; prendeva atto dell'eccezione di prescrizione (prescrizione che doveva comunque intendersi interrotta con la raccomandata dd. 2.10.1998 o, in subordine, con quella 24.11.1998); contestava che il verbale di riconsegna dell'agenzia costituisse accettazione delle provvigioni negli importi liquidatigli.

Faceva inoltre presente che le somme relative al Fondo di Garanzia ITAS costituivano chiaramente un accessorio del premio assicurativo e quindi, alla pari del premio, costituivano la base di calcolo delle provvigioni ex art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti. Dette somme erano inoltre sin dall'origine destinate a ridurre i contributi di assicurazione e quindi assumevano la funzione anche di corrispettivo della prestazione assicurativa. La dichiarazione dd. 5.12.1988 era peraltro assolutamente invalida. Parimenti le somme destinate al Fondo di Garanzia Vittime della Strada e al Servizio Sanitario Nazionale avevano natura di corrispettivo per la copertura

assicurativa e non invece natura di tributo.

Alla prima udienza di comparizione delle parti l'ITAS limitava l'importo della domanda riconvenzionale a lire 91.146.779.= a seguito della compensazione con un risarcimento danni da sinistro stradale di lire 2.167.000. Alla medesima udienza era respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.

A fronte delle eccezioni di controparte, con memoria dd. 21.9.1999 l'Istituto convenuto faceva presente che il credito azionato in via riconvenzionale era credito dell'ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata e non dell'ITAS Vita s.p.a. (che aveva invece incassato, a seguito di pignoramento presso terzi, la somma maturata a titolo di indennità di cessazione del mandato presso la Cassa Previdenza Agenti, somma che il ricorrente chiedeva andasse a decurtazione dei controcrediti avversari), nè dell'ITAS Assicurazioni s.p.a.

Con memoria dd. 25.9.1999 il ricorrente ribadiva dal canto suo la rinuncia alla eccezione di "ne bis in idem", dato che il decreto ingiuntivo dd. 27.5.1998 n. 110/98 era stato ottenuto dalla ITAS VITA s.p.a., soggetto diverso e distinto dalla ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazione - Società Mutua e rinunciava anche alla eccezione di difetto di legittimazione in ordine alla domanda riconvenzionale avversaria, dato che l'ammanto di cui era richiesta la restituzione in via di domanda riconvenzionale era relativo non al rapporto con ITAS Assicurazioni s.p.a. ma a quello con l'Istituto convenuto.

All'udienza di data 4.10.1999 si procedeva all'interrogatorio formale del procuratore speciale dell'Istituto convenuto.

Ritenuto opportuno decidere preliminarmente in merito all'an delle pretese fatte valere in causa, in vista dell'udienza di discussione le difese depositavano memorie illustrative autorizzate.

All'udienza di discussione le parti così rispettivamente concludevano:

per parte ricorrente:

" Nel merito :

1) Condannare l'ITAS - Istituto trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di assicurazioni , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via Mantova 67 a pagare in favore del signor Zanlucchi Cesare la somma di L. 69.552.000= o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione delle singole poste di credito al saldo effettivo per i titoli per cui è causa.

2) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi."

per parte convenuta: " Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis ricorrendone le condizioni, dichiarare improcedibile il presente ricorso, per mancata regolare previo espletamento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione;

Respingere nel merito perchè infondata in fatto e in diritto o comunque perchè in tutto o in parte prescritta, la domanda dell'attore.

In via subordinata e salvo gravame accertare che il credito del ricorrente verso l'I.T.A.S. è inferiore a quello esposto nel ricorso, determinandone la minore entità.

In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che Zanlucchi Cesare, in ragione del cessato rapporto di agenzia, deve

all'I.T.A.S. Società Mutua la somma di L. 91.146.779= o quella diversa accertanda, con interessi legali, per il titolo di cui in narrativa, condannandolo al relativo pagamento.

Compensare subordinatamente la parte di tale somma corrispondente all'eventuale credito del ricorrente verso l'I.T.A.S.

In via di ulteriore subordine, previ, occorrendo, i necessari provvedimenti per l'accertamento incidentale del credito, accertata la debenza da parte di Zanlucchi Cesare all'I.T.A.S. dell'ulteriore somma di L. 76.514.974= in base al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Trento n. 61/1999 dd. 30.3.1999, disporre la parziale compensazione di essa con l'eventuale credito totale, parziale o residuale di Zanlucchi Cesare verso l'I.T.A.S.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Motivi della decisione

1.- In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dall'Istituto convenuto in via preliminare di merito, per cui vi sarebbe stata accettazione da parte di Zanlucchi Cesare in merito alle provvigioni liquidategli, non essendo stata sollevata dall'agente nessuna riserva in occasione del verbale di riconsegna dd. 5.3.1998.

L'eccezione non è fondata.

Nel verbale ci si è infatti limitato a dare atto della riconsegna degli uffici dell'agenzia di Pergine Valsugana dell'ITAS ed a quantificare il saldo netto a debito dell'agente risultante dal Giornale di Cassa, decurtato degli importi rinvenuti in contanti ed in assegni bancari e dei valori bollati.

Dal verbale di riconsegna non emerge quindi nessuna volontà dismissiva da parte del ricorrente ai compensi provvigionali dovutigli in misura

(asseritamente) superiore a quelli percepiti.

In ordine ad una fattispecie similare, è noto l'orientamento della Cassazione in materia di quietanze c.d. liberatorie, per cui la dichiarazione liberatoria con cui, in occasione di una quietanza a saldo, il lavoratore dà atto di aver ricevuto quanto spettantegli, e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza o di opinione e può assumere il valore e la portata di una rinuncia soltanto qualora, per il concorso di ulteriori particolari elementi di interpretazione contenuti in una siffatta dichiarazione e di speciali probanti circostanze desumibili "aliunde", risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili, a lui spettanti, e con il cosciente intento di abbandonarli (tra le altre: Cass. 9.12.1992 n. 12983; Cass. 4.3.1986 n. 4367; Cass. 12.6.1984 n. 3506; Cass. 4.7.1980 n. 4274).

Nè al verbale di riconsegna può attribuirsi efficacia negoziale di accettazione tacita dell'ammontare delle provvigioni liquidategli ovvero di rinuncia dismissiva a pretendere ulteriori compensi provvigionali in forza del disposto dell'art. 23 dell'Accordo Nazionale Agenti che, al decimo comma, prevede con formulazione generica, che "il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al VI comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio a mezzo posta o la notifica di cui al IX comma": ove, tra gli effetti ricollegabili alla sottoscrizione o all'invio del verbale di riconsegna non può farsi rientrare - in mancanza di un qualsiasi aggancio ermeneutico - anche quello di inibire all'agente la possibilità di chiedere, nel termine prescrizione, il riconoscimento di compensi ritenuti insoddisfatti.

ei

2.- Nel merito Zanlucchi Cesare lamenta che l'ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - per cui aveva svolto attività di agente nella zona di Pergine Valsugana nel periodo 1.12.1988/27.2.1998, non gli aveva voluto riconoscere le provvigioni, maturate nel corso del rapporto nella percentuale media del 12%, al lordo del Fondo di Garanzia ITAS e del contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada nonché del contributo Servizio Sanitario Nazionale, quanto al ramo R.C. auto, e al lordo del Fondo di Garanzia ITAS, quanto ai rami elementari. Deduce il ricorrente al riguardo che ex art. 3 del Contratto Nazionale degli Agenti, ai fini della determinazione dei premi sulla base dei quali calcolare le provvigioni, dagli importi incassati dall'agente dovrebbero essere infatti dedotte esclusivamente le tasse e le imposte, per cui i contributi suddetti andrebbero invece considerati, non rientrando essi né tra le tasse né tra le imposte.

3.- L'assunto non è fondato con riferimento a nessuna delle voci di cui il ricorrente vorrebbe fosse tenuto conto al fine di elevare la base di calcolo delle provvigioni.

4.- Quanto al contributo Fondo di Garanzia ITAS, il ricorrente da un lato ritiene trattarsi in particolare di un accessorio del premio assicurativo, su cui quindi dovrebbero calcolarsi le provvigioni ex art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti, dall'altro non nega che dette somme abbiano funzione di conferimento a mente dell'art. 2548 c.c., sostenendo tuttavia che, per disposizione statutaria, detti versamenti avrebbero anche funzione di corrispettivo della prestazione assicurativa, in quanto destinati fin dall'origine a ridurre i contributi di assicurazione.

Il fatto che a detti versamenti le parti del rapporto assicurativo attribuiscono,



fin dall'origine, la natura e la funzione effettiva di corrispettivo delle prestazioni assicurative è escluso dalla stessa dizione della disposizione richiamata dal ricorrente - l'art. 4 lett. a) dello statuto sociale - ove si prevede che il Fondo di Garanzia ha lo scopo di rendere unicamente possibile una "eventuale" riduzione dei contributi di assicurazione.

Il contributo in questione non rientra quindi tra quelle somme che sono versate dall'assicurato in forza ed in esecuzione del rapporto contrattuale assicurativo, a titolo quindi di corrispettivo delle prestazioni assicurative o di accessorio sul corrispettivo medesimo per essere destinate quindi alla gestione dei rischi, ma costituisce un apporto al patrimonio della società mutua, come parte integrante del conferimento del socio.

Tale principio è già stato affermato in passato dalla Cassazione con riguardo alla disciplina in materia di imposta sulle assicurazioni, ove si prevedeva espressamente (all'art. 4 u.c. della legge 29.10.1961 n. 1216) che "non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'art. 2548 c.c.". Al riguardo la Cassazione ha infatti più volte affermato che a detta imposta non era assoggettabile il versamento che il nuovo socio di una società di mutua assicurazione effettui all'atto del suo ingresso nella società (c.d. "tassa di entrata"), ove il versamento medesimo non configuri un contributo alla gestione sociale e quindi un corrispettivo dell'assunzione del rischio, ma sia destinato ad accrescere la consistenza del patrimonio sociale (Cass. 18.12.1978 n. 6039; Cass. 29.11.1976 n. 4497 e Cass. 22.11.1976 n. 4380).

Si può ancora ricordare che, sotto il vigore della legge 19.6.1940 n. 762 in materia di IGE - che all'art. 3 lett. d) prevedeva che costituissero entrata i

premi e relativi accessori, nei limiti di una determinata percentuale del loro ammontare, versati dagli assicurati a compagnie di assicurazione - la Cassazione aveva parimenti ritenuto che la predetta imposta non fosse applicabile sui versamenti che una società di mutua assicurazione avesse ricevuto a titolo di contributi per la costituzione dei fondi di garanzia, previsti dall'art. 2548 c.c., ovvero a titolo di "tassa di entrata" a carico dei nuovi soci e da destinarsi al patrimonio sociale, rimanendo irrilevante l'eventuale successiva diversa utilizzazione dei versamenti medesimi (Cass. 6039/78; Cass. 4497/76 e Cass. 4380/76 già citt.).

5.- Quale ulteriore elemento di interpretazione della volontà delle parti in proposito, deve ancora evidenziarsi che con incarico agenziale dd. 5.12.1988 (doc. 7 fascicolo ITAS) il ricorrente riconobbe espressamente la non computabilità, agli effetti degli artt. 15, 26 e 27 dell'Accordo Nazionale Agenti, delle somme versate a titolo di tassa d'entrata e di contributo al fondo di garanzia.

Non vi è ragione alcuna per ritenere assolutamente invalida, come invoca il ricorrente, tale dichiarazione, dalla quale si può desumere la volontà delle parti di escludere, al fine del calcolo delle provvigioni, la computabilità delle somme versate al Fondo di Garanzia ITAS.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del 1951 in materia di rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera che, con tenore analogo a quello dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti in vigore attualmente, prevedevano che per "premi", su cui calcolare le provvigioni, si dovevano intendere i premi al netto di imposte e tasse, ma comprensivi degli interessi ed accessori, la

Cassazione ha stabilito che dette disposizioni ben potevano essere derogate dalle parti (Cass. 22.5.1997 n. 4577). Quand'anche quindi l'art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti dovesse essere interpretato - ma non si vede come - nel senso divisato dal ricorrente, nulla impediva alle parti in sede di incarico agenziale (nel quale ex art. 2 deve essere specificato il trattamento provvigionale) di dare alla materia una disciplina anche diversa da quella prevista dalle disposizioni contrattuali collettive.

6.- Parimenti non computabili al fine del calcolo dei compensi provvigionali sono il contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada nonché il contributo Servizio Sanitario Nazionale, relativi l'uno e l'altro al solo ramo R.C. auto.

Anche questi contributi hanno infatti una natura ed una funzione diverse da quelle attribuibili al premio "puro" e relativi accessori e devono quindi rimanere esclusi dalla base di calcolo delle provvigioni ex art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti.

7.- Il contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada e le modalità di commisurazione di detto contributo in relazione al premio incassato per ciascun contratto sono stabiliti dall'art. 31 della legge 24.12.1969 n. 990 e dagli artt. 43 e 44 del relativo regolamento di esecuzione.

Il contributo Fondo di Garanzia Vittime della Strada è in buona sostanza una somma che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (ora alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., che ha assunto

la gestione autonoma di detto Fondo). Con le somme in questo modo raccolte il Fondo provvede a rimborsare le somme anticipate dalle imprese designate ex art. 20 quinto comma della legge per i danni provocati in special modo dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati o che non risultino coperti da assicurazione.

Il contributo in questione è quindi un onere aggiuntivo e separato con finalità e natura affatto diversa da quella di un corrispettivo della prestazione assicurativa. La legge n. 990/1969 prevede infatti soltanto che il contributo sia determinato in una percentuale dei premi incassati (per il primo anno di applicazione il contributo fu stabilito nella misura del 3% dei premi incassati) ma il richiamo ai premi incassati ha valore soltanto quale parametro di riferimento per la commisurazione dell'ammontare del contributo e non vale sicuramente ad assimilare il contributo in parola ai premi ed accessori.

8.- "Mutatis mutandis" non dissimile è la natura del contributo Servizio Sanitario Nazionale, introdotto dall'art. 8 della legge 7.8.1982 n. 426, per cui le imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sono tenute a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo, da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. Detto contributo è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio Sanitario Nazionale in relazione ai rimborsi delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

9.- Che i contributi in parola non siano premi od accessori e non siano neppure assimilabili ad essi risulta d'altra parte chiaramente affermato nel



decreto del Ministero dell'Industria dd. 23.2.1989 (doc. 10 fascicolo ITAS) ove si stabilisce espressamente che le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa "al netto dei contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per il Servizio Sanitario Nazionale".

10.- Le domande avanzate in ricorso devono essere quindi rigettate.

11.- Deve essere invece accolta la domanda formulata in via riconvenzionale, con la quale l'Istituto convenuto ha chiesto in restituzione la somma di lire 93.313.779.= (di poi ridotta a lire 91.146.779.= come da foglio di deduzioni a verbale all'udienza del 15.7.1999) risultata a debito dell'agente in occasione della riconsegna dell'agenzia di Pergine Valsugana.

Pacifici infatti l'esistenza del debito ed il suo ammontare, non contestati in alcun modo dal ricorrente, che nelle note difensive conclusive non ha sollevato obiezioni in proposito, rimettendosi fatalisticamente "a giustizia".

Zanlucchi Cesare deve essere quindi condannato a pagare la somma di lire 91.146.779.=, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 5.3.1998.

12.- Le spese di lite seguono la soccombenza integrale del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

13.- Provvisoria esecutività ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento in composizione monocratica quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, così statuisce:



- rigetta le domande formulate da Zanlucchi Cesare con il ricorso depositato in data 25 marzo 1999;
 - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Zanlucchi Cesare a pagare all'I.T.A.S. - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazione la somma di lire 91.146.779.=, maggiorato detto importo degli interessi legali dal 5.3.1998 fino al saldo;
 - condanna il ricorrente a rifondere all'Istituto convenuto anche le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di lire 6.827.000.=, di cui lire 4.800.000.= per onorari e lire 2.027.000.= per diritti, oltre al 10% sull'importo dei diritti e degli onorari a titolo di rimborso spese generali;
 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
- Così deciso in Trento, il 13.01.2000

Il Giudice

dott. Michele Maria Benini

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Marina Pisetta

Depositata a' sensi dell'art. 133 cpc

- 1 FEB. 2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Marina Pisetta

